

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D.LGS. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	ATTIVITA'	SANZIONE PECUNIARIA	SANZ. MIN (quote)	SANZ. MAX (quote)	SANZIONI INTERDITTIVA	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	STRUMENTI ORGANIZZATIVI DA UTILIZZARE	RACCOMANDAZIONI	RISCHIO			MONITORAGGIO ODV
													PROBABILITA'	IMPATTO	ENTITA' RISCHIO	TIPO E FREQUENZA
(Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico) Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	c.p.	316 bis	- Quando la società agisce quale Stazione Appaltante in relazione alla gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ambito di affidamenti di lavori, servizi e forniture tutti o in parte con finanziamenti pubblici - Conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni tutti o in parte con finanziamenti pubblici	Fino a 500 quote (da 200 a 600 quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o danno di particolare gravità)	100	600	c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	-AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA -AREA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	Deleghe, Codice Etico, Regolamento affidamento lavori, servizi e forniture, Regolamento conferimento incarichi, attività di controllo del Collegio Sindacale e della Società di Revisione	Diffusione del Codice Etico mediante presa visione da parte di dipendenti e collaboratori esterni con pubblicazione online nel sito aziendale; definizione e comunicazione dei mansionari e chiara ripartizione dei ruoli e delle responsabilità; applicazione delle procedure di controllo contabile attività del Collegio Sindacale;	2	2	4	controllo semestrale a campione
(indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee) Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non pu" comunque superare il triplo del beneficio conseguito.	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	c.p.	316 ter	- Quando la società agisce quale Stazione Appaltante in relazione alla gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ambito di affidamenti di lavori, servizi e forniture tutti o in parte con finanziamenti pubblici - Conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni tutti o in parte con finanziamenti pubblici	Fino a 500 quote (da 200 a 600 quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o danno di particolare gravità)	100	600	c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	-AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA -AREA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	Deleghe, Codice Etico, Regolamento affidamento lavori, servizi e forniture, Regolamento conferimento incarichi, attività di controllo del Collegio Sindacale e della Società di Revisione	Diffusione del Codice Etico mediante presa visione da parte di dipendenti e collaboratori esterni con pubblicazione online nel sito aziendale; definizione e comunicazione dei mansionari e chiara ripartizione dei ruoli e delle responsabilità; applicazione delle procedure di controllo contabile attività del Collegio Sindacale	1	2	2	controllo semestrale a campione
(Truffa) Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	c.p.	640 c. 2	- Quando la società agisce quale Stazione Appaltante in relazione alla gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ambito di affidamenti di lavori, servizi e forniture tutti o in parte con finanziamenti pubblici - Conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni tutti o in parte con finanziamenti pubblici	Fino a 500 quote (da 200 a 600 quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o danno di particolare gravità)	100	600	c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	-AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA -AREA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	Deleghe, Codice Etico, Regolamento affidamento lavori, servizi e forniture, Regolamento conferimento incarichi, attività di controllo del Collegio Sindacale e della Società di Revisione	Diffusione del Codice Etico anche mediante sottoscrizione per presa visione da parte di dipendenti e collaboratori e mediante pubblicazione online; definizione e comunicazione dei mansionari e chiara ripartizione dei ruoli e delle responsabilità; applicazione delle procedure di controllo contabile attività del Collegio Sindacale.	2	2	4	controllo semestrale a campione
(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	c.p.	640 bis	- Quando la società agisce quale Stazione Appaltante in relazione alla gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ambito di affidamenti di lavori, servizi e forniture tutti o in parte con finanziamenti pubblici - Conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni tutti o in parte con finanziamenti pubblici	Fino a 500 quote (da 200 a 600 quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o danno di particolare gravità)	100	600	c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	-AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA -AREA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	Deleghe, Codice Etico, Regolamento affidamento lavori, servizi e forniture, Regolamento conferimento incarichi, attività di controllo del Collegio Sindacale e della Società di Revisione	Diffusione del Codice Etico anche mediante sottoscrizione per presa visione da parte di dipendenti e collaboratori e mediante pubblicazione online; definizione e comunicazione dei mansionari e chiara ripartizione dei ruoli e delle responsabilità; applicazione delle procedure di controllo contabile attività del Collegio Sindacale	2	2	4	controllo semestrale a campione
(Frode Informatica) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5.100 a € 1.032.000. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	c.p.	640 ter	Alterazione di un sistema informatico o telematico per trarne un ingiusto profitto	Fino a 500 quote (da 200 a 600 quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o danno di particolare gravità)	100	600	c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	-AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA - SISTEMI INFORMATICI	Deleghe, Codice Etico, Regolamento affidamento lavori, servizi e forniture, Regolamento conferimento incarichi, attività di controllo del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, procedure 9001, DPS, Regolamento informatico	Diffusione del Codice Etico anche mediante sottoscrizione per presa visione da parte di dipendenti e collaboratori e mediante pubblicazione online; definizione e comunicazione dei mansionari e chiara ripartizione dei ruoli e delle responsabilità; applicazione delle procedure di controllo contabile attività del Collegio Sindacale regolamento informatico e DPS	1	2	2	controllo semestrale a campione
(Documenti Informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) (Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7)	05/04/2008	c.p.	491 bis	Gestione sistemi informativi. Cancellazione o alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi. Falsità in atti relativa ad un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria	Fino a 400 quote	100	400	c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	SISTEMI INFORMATICI	Codice Etico, Sistema qualità UNI EN ISO 9001 - Regolamento del personale - Regolamento informatico, DPS	Diffusione del regolamento informatico e del regolamento del personale, DPS	1	2	2	controllo semestrale a campione
(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio)	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) (Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7)	05/04/2008	c.p.	615 ter	Gestione sistemi informativi. Arbitraria ed abusiva introduzione da parte di chiunque nel sistema informatico aziendale con violazione delle relative protezioni	Da 100 a 500 quote	100	500	a) interdizione dell'esercizio dell'attività b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	SISTEMI INFORMATICI	Codice Etico, Sistema qualità UNI EN ISO 9001 - Regolamento del personale - Regolamento informatico, DPS	Diffusione del regolamento informatico e del regolamento del personale, DPS	1	2	2	controllo semestrale a campione

ALLEGATO TABELLA 1) MODELLO ORGANIZZAZIONE GESTIONE CONTROLLO - ocquevenete
REV. 0 DEL 06/2021

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D.LGS. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	ATTIVITA'	SANZIONE PECUNIARIA	SANZ. MIN (quote)	SANZ. MAX (quote)	SANZIONE INTERDITTIVA	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	STRUMENTI ORGANIZZATIVI DA UTILIZZARE	RACCOMANDAZIONI	RISCHIO			MONITORAGGIO ODV
													PROBABILITA'	IMPATTO	ENTITA' RISCHIO	TIPO E FREQUENZA
(Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico.) ((Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, e' punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire venti milioni)).(Determinazione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce informazioni di carattere riservato, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire venti milioni.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)	05/04/2008	c.p.	615 quater	Gestione sistemi informativi. Detenzione e utilizzo di password di accesso alle caselle email dei dipendenti o di altro scopo di controllare le attività svolte nell'interesse della società, anche in violazione della privacy. Detenzione e diffusione abusiva di chiave di rete e/o password del sistema informatico con fine di profitto.	Fino a 300 quote	100	300	b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	SISTEMI INFORMATICI	Codice Etico, Sistema qualità UNI EN ISO 9001 - Regolamento del personale - Regolamento informatico, DPS	Diffusione del regolamento informatico e del regolamento del personale, DPS	1	2	2	controllo semestrale a campione
(Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico.) ((Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, e' punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire venti milioni)).(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, e' punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire venti milioni.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)	05/04/2008	c.p.	615 quinquies	Gestione sistemi informativi. Introduzione di virus informatici o telematici e/o di strumenti idonei a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Fino a 300 quote	100	300	b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	SISTEMI INFORMATICI	Codice Etico, Sistema qualità UNI EN ISO 9001 - Regolamento del personale - Regolamento informatico, DPS	Diffusione del regolamento informatico e del regolamento del personale, DPS	1	2	2	controllo semestrale a campione
(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui al comma primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)	05/04/2008	c.p.	617 quater	Gestione sistemi informativi. Intercettazioni, impedimento o interruzione mediante frode o comunicazioni aziendali informatiche o telematiche. Divulgazione di comunicazioni riservate aziendali relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.	Da 100 a 500 quote	100	500	a) interdizione dell'esercizio dell'attività la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	SISTEMI INFORMATICI	Codice Etico, Sistema qualità UNI EN ISO 9001 - Regolamento del personale - Regolamento informatico, DPS	Diffusione del regolamento informatico e del regolamento del personale, DPS	1	2	2	controllo semestrale a campione
(Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)	05/04/2008	c.p.	617 quinquies	Gestione sistemi informativi. Illegittima ed abusiva installazione di apparecchiature o programmi idonei ad alterare la libera comunicazione tra soggetti aziendali.	Da 100 a 500 quote	100	500	a) interdizione dell'esercizio dell'attività la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	SISTEMI INFORMATICI	Codice Etico, Sistema qualità UNI EN ISO 9001 - Regolamento del personale - Regolamento informatico, DPS	Diffusione del regolamento informatico e del regolamento del personale, DPS	1	2	2	controllo semestrale a campione
(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)	05/04/2008	c.p.	635 bis	Gestione sistemi informativi. Distruzione o danneggiamento arbitrario di contenuti di sistema informatico.	Da 100 a 500 quote	100	500	a) interdizione dell'esercizio dell'attività la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	SISTEMI INFORMATICI	Codice Etico, Sistema qualità UNI EN ISO 9001 - Regolamento del personale - Regolamento informatico, DPS	Diffusione del regolamento informatico e del regolamento del personale, DPS	1	2	2	controllo semestrale a campione
(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena e' della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)	05/04/2008	c.p.	635 ter	Gestione sistemi informativi. Distruzione o danneggiamento arbitrario di contenuti di sistema informatico pubblico.	Da 100 a 500 quote	100	500	a) interdizione dell'esercizio dell'attività la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	SISTEMI INFORMATICI	Codice Etico, Sistema qualità UNI EN ISO 9001 - Regolamento del personale - Regolamento informatico, DPS	Diffusione del regolamento informatico e del regolamento del personale, DPS	1	2	2	controllo semestrale a campione
(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)	05/04/2008	c.p.	635 quater	Gestione sistemi informativi. Distruzione o danneggiamento arbitrario di contenuti di sistema informatico anche eventualmente attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.	Da 100 a 500 quote	100	500	a) interdizione dell'esercizio dell'attività la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	SISTEMI INFORMATICI	Codice Etico, Sistema qualità UNI EN ISO 9001 - Regolamento del personale - Regolamento informatico, DPS	Diffusione del regolamento informatico e del regolamento del personale, DPS	1	2	2	controllo semestrale a campione
(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) Se il fatto di cui all'articolo 635- quater e' diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilita' o ad ostacolare gravemente il funzionamento, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilita' ovvero se questo e' reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena e' della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)	05/04/2008	c.p.	635 quinquies	Gestione sistemi informativi. Distruzione o danneggiamento arbitrario di contenuti di sistema informatico pubblico anche eventualmente attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.	Da 100 a 500 quote	100	500	a) interdizione dell'esercizio dell'attività la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	SISTEMI INFORMATICI	Codice Etico, Sistema qualità UNI EN ISO 9001 - Regolamento del personale - Regolamento informatico, DPS	Diffusione del regolamento informatico e del regolamento del personale, DPS	1	2	2	controllo semestrale a campione
(Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica) Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)	05/04/2008	c.p.	640 quinquies	Per delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la pena prevista per il colpevole.	Da 100 a 400 quote	100	400	c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi			NON APPLICABILE				

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D.LGS. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	ATTIVITA'	SANZIONE PECUNIARIA	SANZ. MIN (quote)	SANZ. MAX (quote)	SANZIONE INTERDITTIVA	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	STRUMENTI ORGANIZZATIVI DA UTILIZZARE	RACCOMANDAZIONI	RISCHIO			MONITORAGGIO ODV
													PROBABILITA	IMPATTO	ENTITA' RISCHIO	TIPO E FREQUENZA
<p>(Associazione per delinquere) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 15 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-otties, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	25/07/2009	cp.	416, comma 6, 600, 601, 602		Da 400 a 1000 quote	400	1000	Per almeno un anno: interdizione dell'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una delle sue unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalentemente di conseguire o agevolare la commissione del reato-presupposto) b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi					NON APPLICABILE		
<p>(Associazione per delinquere) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	25/07/2009	cp.	416, escluso comma 6		Da 300 a 800 quote	300	800	Per almeno un anno: interdizione dell'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una delle sue unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalentemente di conseguire o agevolare la commissione del reato-presupposto) b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi					NON APPLICABILE		
<p>(Associazioni di tipo mafioso anche straniere) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	25/07/2009	cp.	416bis		Da 400 a 1000 quote	400	1000	Per almeno un anno: interdizione dell'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una delle sue unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalentemente di conseguire o agevolare la commissione del reato-presupposto) b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi					NON APPLICABILE		
<p>(Scambio elettorale politico-mafioso) Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma</p>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	25/07/2009	cp.	416ter		Da 400 a 1000 quote	400	1000	Per almeno un anno: interdizione dell'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una delle sue unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalentemente di conseguire o agevolare la commissione del reato-presupposto) b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi					NON APPLICABILE		
<p>(Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	25/07/2009	cp.	630		Da 400 a 1000 quote	400	1000	Per almeno un anno: interdizione dell'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una delle sue unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalentemente di conseguire o agevolare la commissione del reato-presupposto) b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi					NON APPLICABILE		

ALLEGATO TABELLA 1) MODELLO ORGANIZZAZIONE GESTIONE CONTROLLO - ocquevenete
REV. 0 DEL 06/2021

DESCRIZIONE REATO	RIF. ART. D.LGS. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	ATTIVITA'	SANZIONE PECUNIARIA	SANZ. MIN (quote)	SANZ. MAX (quote)	SANZIONI INTERDITTIVA	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	STRUMENTI ORGANIZZATIVI DA UTILIZZARE	RACCOMANDAZIONI	RISCHIO			MONITORAGGIO ODV
													PROBABILITA'	IMPATTO	ENTITA' RISCHIO	TIPO E FREQUENZA
(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	25/07/2009	DPR 309/90	74		Da 400 a 1000 quote	400	1000	Per almeno un anno: interdizione dell'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una delle sue unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalentemente di conseguire o agevolare la commissione del reato-presupposto) b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi			NON APPLICABILE				
(Termini di durata massima delle indagini preliminari) 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi. 2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appreso indicati: (omissis) 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. (omissis) Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 (Armi e munizioni comuni da sparo) (omissis) (comma 3) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. (omissis)	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	25/07/2009	c.p.p.	407, co. 2, lett. a), numero 5)		Da 300 a 800 quote	300	800	Per almeno un anno: interdizione dell'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una delle sue unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalentemente di conseguire o agevolare la commissione del reato-presupposto) b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi			NON APPLICABILE				
(Concosuola) – Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità o punto con la reclusione da sei a dodici anni » (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	c.p.	317	- Quando la società agisce quale Stazione Appaltante in relazione alla gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ambito di affidamenti di lavori, servizi e forniture - Conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni tutti o in parte con finanziamenti pubblici - Ottenimento di permessi, concessioni, licenze o autorizzazioni nell'ambito dell'esercizio dell'attività aziendale. Ispezioni e controlli da parte degli Enti preposti in materia di igiene e sicurezza, ambiente di lavoro, previdenza, ordine pubblico o per fini fiscali. In genere, adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, deposito di atti e documenti, pratiche di qualsiasi genere, rapporti con ARPAV.	Da 300 a 800 quote	300	800	Per almeno un anno: interdizione dell'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una delle sue unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalentemente di conseguire o agevolare la commissione del reato-presupposto) b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	- AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZIA - AREA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - AREA CICLO ATTIVO - AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA - AREA RISORSE UMANE - AREA RETE E IMPIANTI	Attività di controllo del Collegio Sindacale, della Società di Revisione, Codice Etico, Piano di Prevenzione della corruzione, Procedure qualità, eventuali certificazioni aggiuntive	Diffusione del Codice Etico mediante presa visione da parte di dipendenti e collaboratori esterni con pubblicazione online nel sito aziendale; definizione e comunicazione dei mansionari e chiara ripartizione dei ruoli e delle responsabilità; applicazione delle procedure di controllo contabile attività del Collegio Sindacale; formazione del personale coinvolto. Piano di Prevenzione della Corruzione e Programma per la Trasparenza e l'Integrità	2	2	4	controllo semestrale a campione
(Corruzione per l'esercizio della funzione). – Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012) aggiornato dall'art. 1 comma 9 Legge n. 3 del 2019	04/07/2001	c.p.	318	- Quando la società agisce quale Stazione Appaltante in relazione alla gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ambito di affidamenti di lavori, servizi e forniture - Conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni tutti o in parte con finanziamenti pubblici - Ottenimento di permessi, concessioni, licenze o autorizzazioni nell'ambito dell'esercizio dell'attività aziendale. Ispezioni e controlli da parte degli Enti preposti in materia di igiene e sicurezza, ambiente di lavoro, previdenza, ordine pubblico o per fini fiscali. In genere, adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, deposito di atti e documenti, pratiche di qualsiasi genere, rapporti con ARPAV.	Da 100 a 200 quote	100	200	NO	- AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZIA - AREA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - AREA CICLO ATTIVO - AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA - AREA RISORSE UMANE - AREA RETE E IMPIANTI	Attività di controllo del Collegio Sindacale, della Società di Revisione, Codice Etico, Piano di Prevenzione della corruzione, Procedure qualità, eventuali certificazioni aggiuntive	Diffusione del Codice Etico mediante presa visione da parte di dipendenti e collaboratori esterni con pubblicazione online nel sito aziendale; definizione e comunicazione dei mansionari e chiara ripartizione dei ruoli e delle responsabilità; applicazione delle procedure di controllo contabile attività del Collegio Sindacale; formazione del personale coinvolto. Piano di Prevenzione della Corruzione e Programma per la Trasparenza e l'Integrità	2	2	4	controllo semestrale a campione
(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012) aggiornato dall'art. 1 comma 9 Legge n. 3 del 2019	04/07/2001	c.p.	319	- Quando la società agisce quale Stazione Appaltante in relazione alla gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ambito di affidamenti di lavori, servizi e forniture - Conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni tutti o in parte con finanziamenti pubblici - Ottenimento di permessi, concessioni, licenze o autorizzazioni nell'ambito dell'esercizio dell'attività aziendale. Ispezioni e controlli da parte degli Enti preposti in materia di igiene e sicurezza, ambiente di lavoro, previdenza, ordine pubblico o per fini fiscali. In genere, adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, deposito di atti e documenti, pratiche di qualsiasi genere, rapporti con ARPAV.	Da 200 a 600 quote	200	600	Per almeno un anno: interdizione dell'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una delle sue unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalentemente di conseguire o agevolare la commissione del reato-presupposto) b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	- AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZIA - AREA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - AREA CICLO ATTIVO - AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA - AREA RISORSE UMANE - AREA RETE E IMPIANTI	Attività di controllo del Collegio Sindacale, della Società di Revisione, Codice Etico, Piano di Prevenzione della corruzione, Procedure qualità, eventuali certificazioni aggiuntive	Diffusione del Codice Etico mediante presa visione da parte di dipendenti e collaboratori esterni con pubblicazione online nel sito aziendale; definizione e comunicazione dei mansionari e chiara ripartizione dei ruoli e delle responsabilità; applicazione delle procedure di controllo contabile attività del Collegio Sindacale; formazione del personale coinvolto. Piano di Prevenzione della Corruzione e Programma per la Trasparenza e l'Integrità	2	2	4	controllo semestrale a campione
(Circostanze aggravanti) Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	c.p.	319bis	- Quando la società agisce quale Stazione Appaltante in relazione alla gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ambito di affidamenti di lavori, servizi e forniture - Conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni tutti o in parte con finanziamenti pubblici - Ottenimento di permessi, concessioni, licenze o autorizzazioni nell'ambito dell'esercizio dell'attività aziendale. Ispezioni e controlli da parte degli Enti preposti in materia di igiene e sicurezza, ambiente di lavoro, previdenza, ordine pubblico o per fini fiscali. In genere, adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, deposito di atti e documenti, pratiche di qualsiasi genere, rapporti con ARPAV.	Da 300 a 800 quote	300	800	Per almeno un anno: interdizione dell'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una delle sue unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalentemente di conseguire o agevolare la commissione del reato-presupposto) b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	- AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZIA - AREA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - AREA CICLO ATTIVO - AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA - AREA RISORSE UMANE - AREA RETE E IMPIANTI	Attività di controllo del Collegio Sindacale, della Società di Revisione, Codice Etico, Piano di Prevenzione della corruzione, Procedure qualità, eventuali certificazioni aggiuntive	Diffusione del Codice Etico mediante presa visione da parte di dipendenti e collaboratori esterni con pubblicazione online nel sito aziendale; definizione e comunicazione dei mansionari e chiara ripartizione dei ruoli e delle responsabilità; applicazione delle procedure di controllo contabile attività del Collegio Sindacale; formazione del personale coinvolto. Piano di Prevenzione della Corruzione e Programma per la Trasparenza e l'Integrità	2	2	4	controllo semestrale a campione

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D.LGS. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	ATTIVITA'	SANZIONE PECUNIARIA	SANZ. MIN (quote)	SANZ. MAX (quote)	SANZIONI INTERDITTIVA	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	STRUMENTI ORGANIZZATIVI DA UTILIZZARE	RACCOMANDAZIONI	RISCHIO			MONITORAGGIO ODV
													PROBABILITA'	IMPATTO	ENTITA' RISCHIO	TIPO E FREQUENZA
(Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni (omissis comma 2). Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)aggiornato dall'art. 1 comma 9 Legge n. 3 del 2019	04/07/2001	c.p.	319ter c. 1	Attuazione di condotte corruttive nell'ambito di un giudizio civile, penale o amministrativo che interessi la società	Da 200 a 600 quote	200	600	Per almeno un anno: a) interdizione dell'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una delle sue unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalentemente di conseguire o agevolare la commissione del reato-presupposto) b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA AREA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - AREA CICLO ATTIVO - AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA - AREA RISORSE UMANE - AREA RETE E IMPIANTI	Attività di controllo del Collegio Sindacale, della Società di Revisione, Codice Etico, Piano di Prevenzione della corruzione, Procedure qualità, eventuali certificazioni aggiuntive	Diffusione del Codice Etico mediante presa visione da parte di dipendenti e collaboratori esterni con pubblicazione online nel sito aziendale; definizione e comunicazione dei mansionari e chiara ripartizione dei ruoli e delle responsabilità; applicazione delle procedure di controllo contabile attività del Collegio Sindacale; formazione del personale coinvolto. Piano di Prevenzione della Corruzione e Programma per la Trasparenza e l'Integrità	2	2	4	controllo semestrale a campione
(Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)aggiornato dall'art. 1 comma 9 Legge n. 3 del 2019	04/07/2001	c.p.	319ter c.2	Attuazione di condotte corruttive nell'ambito di un giudizio civile, penale o amministrativo che interessi la società	Da 300 a 800 quote	300	800	Per almeno un anno: a) interdizione dell'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una delle sue unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalentemente di conseguire o agevolare la commissione del reato-presupposto) b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA AREA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - AREA CICLO ATTIVO - AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA - AREA RISORSE UMANE - AREA RETE E IMPIANTI	Attività di controllo del Collegio Sindacale, della Società di Revisione, Codice Etico, Piano di Prevenzione della corruzione, Procedure qualità, eventuali certificazioni aggiuntive	Diffusione del Codice Etico mediante presa visione da parte di dipendenti e collaboratori esterni con pubblicazione online nel sito aziendale; definizione e comunicazione dei mansionari e chiara ripartizione dei ruoli e delle responsabilità; applicazione delle procedure di controllo contabile attività del Collegio Sindacale; formazione del personale coinvolto. Piano di Prevenzione della Corruzione e Programma per la Trasparenza e l'Integrità	2	2	4	controllo semestrale a campione
(Induzione indebita a dare o promettere utilità). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)aggiornato dall'art. 1 comma 9 Legge n. 3 del 2019	04/07/2001	c.p.	319quater	Ottenimento di permessi, concessioni, licenze o autorizzazioni nell'ambito dell'esercizio dell'attività aziendale, ispezioni e controlli da parte degli Enti preposti in materia di igiene e sicurezza, ambiente di lavoro, previdenza, ordine pubblico o per fini fiscali. In genere, adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, deposito di atti e documenti, pratiche di qualsiasi genere, rapporti con ARPAV.	Da 300 a 800 quote	300	800	Per almeno un anno: a) interdizione dell'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una delle sue unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalentemente di conseguire o agevolare la commissione del reato-presupposto) b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA settore ESPROPRI - AREA CICLO ATTIVO - AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA - AREA RETE E IMPIANTI - AREA RISORSE UMANE	Attività di controllo del Collegio Sindacale, della Società di Revisione, Codice Etico, Piano di Prevenzione della corruzione, Procedure qualità, eventuali certificazioni aggiuntive	Diffusione del Codice Etico mediante presa visione da parte di dipendenti e collaboratori esterni con pubblicazione online nel sito aziendale; definizione e comunicazione dei mansionari e chiara ripartizione dei ruoli e delle responsabilità; applicazione delle procedure di controllo contabile attività del Collegio Sindacale; formazione del personale coinvolto. Piano di Prevenzione della Corruzione e Programma per la Trasparenza e l'Integrità	2	2	4	controllo semestrale a campione
(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)aggiornato dall'art. 1 comma 9 Legge n. 3 del 2019	04/07/2001	c.p.	320	Corruzione propria e impropria posta in essere da incaricato p.s.	Da 200 a 800 quote	200	800	NO	- AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA - AREA CICLO ATTIVO - AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA - AREA RETE E IMPIANTI - AREA RISORSE UMANE	Attività di controllo del Collegio Sindacale, della Società di Revisione, Codice Etico, Piano di Prevenzione della corruzione, Procedure qualità, eventuali certificazioni aggiuntive	Diffusione del Codice Etico mediante presa visione da parte di dipendenti e collaboratori esterni con pubblicazione online nel sito aziendale; definizione e comunicazione dei mansionari e chiara ripartizione dei ruoli e delle responsabilità; applicazione delle procedure di controllo contabile attività del Collegio Sindacale; formazione del personale coinvolto. Piano di Prevenzione della Corruzione e Programma per la Trasparenza e l'Integrità	2	2	4	controllo semestrale a campione
(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO ALL'ART. 318)	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	c.p.	321	Corruzione propria e impropria posta in essere da incaricato p.s.	Da 100 a 200 quote	100	200	NO	- AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA - AREA CICLO ATTIVO - AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA - AREA RETE E IMPIANTI - AREA RISORSE UMANE	Attività di controllo del Collegio Sindacale, della Società di Revisione, Codice Etico, Piano di Prevenzione della corruzione, Procedure qualità, eventuali certificazioni aggiuntive	Diffusione del Codice Etico mediante presa visione da parte di dipendenti e collaboratori esterni con pubblicazione online nel sito aziendale; definizione e comunicazione dei mansionari e chiara ripartizione dei ruoli e delle responsabilità; applicazione delle procedure di controllo contabile attività del Collegio Sindacale; formazione del personale coinvolto. Piano di Prevenzione della Corruzione e Programma per la Trasparenza e l'Integrità	2	1	2	controllo semestrale a campione
(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO ARTT. 319 e 319ter)	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	c.p.	321	Corruzione propria e impropria posta in essere da incaricato p.s.	Da 200 a 600 quote	200	600	Per almeno un anno: a) interdizione dell'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una delle sue unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalentemente di conseguire o agevolare la commissione del reato-presupposto) b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA AREA CICLO ATTIVO - AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA - AREA RETE E IMPIANTI - AREA RISORSE UMANE	Attività di controllo del Collegio Sindacale, della Società di Revisione, Codice Etico, Piano di Prevenzione della corruzione, Procedure qualità, eventuali certificazioni aggiuntive	Diffusione del Codice Etico mediante presa visione da parte di dipendenti e collaboratori esterni con pubblicazione online nel sito aziendale; definizione e comunicazione dei mansionari e chiara ripartizione dei ruoli e delle responsabilità; applicazione delle procedure di controllo contabile attività del Collegio Sindacale; formazione del personale coinvolto. Piano di Prevenzione della Corruzione e Programma per la Trasparenza e l'Integrità	2	2	4	controllo semestrale a campione
(Istigazione alla corruzione) 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuta a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 2. (OMISSIS) 3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)aggiornato dall'art. 1 comma 9 Legge n. 3 del 2019	04/07/2001	c.p.	322 c.1-3	- Quando la società agisce quale Stazione Appaltante in relazione alla gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ambito di affidamenti di lavori, servizi e forniture - Conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni tutti o in parte con finanziamenti pubblici - Ottenimento di permessi, concessioni, licenze o autorizzazioni nell'ambito dell'esercizio dell'attività aziendale, ispezioni e controlli da parte degli Enti preposti in materia di igiene e sicurezza, ambiente di lavoro, previdenza, ordine pubblico o per fini fiscali. In genere, adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, deposito di atti e documenti, pratiche di qualsiasi genere, rapporti con ARPAV.	Da 100 a 200 quote	100	200	NO	- AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA - AREA CICLO ATTIVO - AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA - AREA RETE E IMPIANTI - AREA RISORSE UMANE	Attività di controllo del Collegio Sindacale, della Società di Revisione, Codice Etico, Piano di Prevenzione della corruzione, Procedure qualità, eventuali certificazioni aggiuntive	Diffusione del Codice Etico mediante presa visione da parte di dipendenti e collaboratori esterni con pubblicazione online nel sito aziendale; definizione e comunicazione dei mansionari e chiara ripartizione dei ruoli e delle responsabilità; applicazione delle procedure di controllo contabile attività del Collegio Sindacale; formazione del personale coinvolto. Piano di Prevenzione della Corruzione e Programma per la Trasparenza e l'Integrità	2	1	2	controllo semestrale a campione
(Istigazione alla corruzione) Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuta a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per le finalità indicate all'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	c.p.	322 c. 2-4	- Quando la società agisce quale Stazione Appaltante in relazione alla gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ambito di affidamenti di lavori, servizi e forniture - Conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni tutti o in parte con finanziamenti pubblici - Ottenimento di permessi, concessioni, licenze o autorizzazioni nell'ambito dell'esercizio dell'attività aziendale, ispezioni e controlli da parte degli Enti preposti in materia di igiene e sicurezza, ambiente di lavoro, previdenza, ordine pubblico o per fini fiscali. In genere, adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, deposito di atti e documenti, pratiche di qualsiasi genere, rapporti con ARPAV.	Da 200 a 600 quote	200	600	Per almeno un anno: a) interdizione dell'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una delle sue unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalentemente di conseguire o agevolare la commissione del reato-presupposto) b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA AREA CICLO ATTIVO - AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA - AREA RETE E IMPIANTI - AREA RISORSE UMANE	Attività di controllo del Collegio Sindacale, della Società di Revisione, Codice Etico, Piano di Prevenzione della corruzione, Procedure qualità, eventuali certificazioni aggiuntive	Diffusione del Codice Etico mediante presa visione da parte di dipendenti e collaboratori esterni con pubblicazione online nel sito aziendale; definizione e comunicazione dei mansionari e chiara ripartizione dei ruoli e delle responsabilità; applicazione delle procedure di controllo contabile attività del Collegio Sindacale; formazione del personale coinvolto. Piano di Prevenzione della Corruzione e Programma per la Trasparenza e l'Integrità	2	2	4	controllo semestrale a campione

ALLEGATO TABELLA 1) MODELLO ORGANIZZAZIONE GESTIONE CONTROLLO - ocquevenete REV. 0 DEL 06/2021

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D.LGS. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	ATTIVITA'	SANZIONE PECUNIARIA	SANZ. MIN (quote)	SANZ. MAX (quote)	SANZIONI INTERDITTIVA	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	STRUMENTI ORGANIZZATIVI DA UTILIZZARE	RACCOMANDAZIONI	RISCHIO			MONITORAGGIO ODV
													PROBABILITA'	IMPATTO	ENTITA' RISCHIO	TIPO E FREQUENZA
(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, cheserovino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 319-quadro, comma 2, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	c.p.	322-bis	- Quando la società agisce quale Stazione Appaltante in relazione alla gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ambito di affidamenti di lavori, servizi e forniture - Conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni tutti o in parte con finanziamenti pubblici - Ottenimento di permessi, concessioni, licenze o autorizzazioni nell'ambito dell'esercizio dell'attività aziendale. Ispezioni e controlli da parte degli Enti preposti in materia di igiene e sicurezza, ambiente di lavoro, previdenza, ordine pubblico o per fini fiscali. In genere, adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, deposito di atti e documenti, pratiche di qualsiasi genere, rapporti con ARPAV.	Da 300 a 800 quote	300	800	Per almeno un anno: a) interdizione dell'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una delle sue unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalentemente di conseguire o agevolare la commissione del reato-presupposto) b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	- AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA - AREA CICLO ATTIVO - AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA - AREA RETI E IMPIANTI - AREA RISORSE UMANE	Attività di controllo del Collegio Sindacale, della Società di Revisione, Codice Etico, Piano di Prevenzione della corruzione, Procedure qualità, eventuali certificazioni aggiuntive	Diffusione del Codice Etico mediante presa visione da parte di dipendenti e collaboratori esterni con pubblicazione online nel sito aziendale; definizione e comunicazione dei mansionari e chiara ripartizione dei ruoli e delle responsabilità; applicazione delle procedure di controllo contabile attività del Collegio Sindacale; formazione del personale coinvolto. Piano di Prevenzione della Corruzione e Programma per la Trasparenza e l'Integrità	2	3	6	controllo semestrale a campione
Circostanze attenuanti. Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quadro, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite. Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quadro, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012 e modificato dall'art. 1 della legge n. 69 del 2015)	04/07/2001	c.p.	323 bis	Partecipazione attiva al contenimento dell'antigiuridicità del fatto					- AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA - AREA CICLO ATTIVO - AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA - AREA RETI E IMPIANTI - AREA RISORSE UMANE	Attività di controllo del Collegio Sindacale, della Società di Revisione, Codice Etico, Piano di Prevenzione della corruzione, Procedure qualità, eventuali certificazioni aggiuntive	Diffusione del Codice Etico mediante presa visione da parte di dipendenti e collaboratori esterni con pubblicazione online nel sito aziendale; definizione e comunicazione dei mansionari e chiara ripartizione dei ruoli e delle responsabilità; applicazione delle procedure di controllo contabile attività del Collegio Sindacale; formazione del personale coinvolto. Piano di Prevenzione della Corruzione e Programma per la Trasparenza e l'Integrità	2	3	6	controllo semestrale a campione
Traffico di influenze illecite.				346 bis												
(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 2.056,00: 1) chiunque contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) (Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15)	27/09/2001	c.p.	453		Da 300 a 800 quote	300	800	Per almeno un anno: a) interdizione dell'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una delle sue unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalentemente di conseguire o agevolare la commissione del reato-presupposto) b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi		NON APPLICABILE					
(Alterazione di monete) Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) (Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15)	27/09/2001	c.p.	454		Da 100 a 500 quote	100	500	Per almeno un anno: a) interdizione dell'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una delle sue unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalentemente di conseguire o agevolare la commissione del reato-presupposto) b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi		NON APPLICABILE					
(Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate) Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) (Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15)	27/09/2001	c.p.	455		Le sanzioni pecuniarie sanilite per i reati previsti dagli artt. 453 e 454 ridotte da un terzo alla metà	500	500	Per almeno un anno: a) interdizione dell'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una delle sue unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalentemente di conseguire o agevolare la commissione del reato-presupposto) b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi		NON APPLICABILE					
(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.) Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) (Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15)	27/09/2001	c.p.	457	Attività allo sportello e in genere ricezione di pagamenti in contanti	Da 100 a 200 quote	100	200	NO	- AREA CICLO ATTIVO - AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Codice Etico	Si consiglia di preferire strumenti elettronici di pagamento, ovvero di accertarsi dell'autenticità delle monete mediante apposito sistema di controllo	3	2	6	controllo semestrale a campione
(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati) Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) (Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15)	27/09/2001	c.p.	459	Ogni attività o documento che comporti l'utilizzo di valori bollati	le sanzioni pecuniarie sanilite per i reati previsti dagli artt. 453 e 455, 457 e 464 co.2 ridotte di un terzo			Per non oltre un anno: a) interdizione dell'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una delle sue unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalentemente di conseguire o agevolare la commissione del reato-presupposto) b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	- AREA CICLO ATTIVO - AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Codice Etico	Si consiglia di avvalersi sempre di fornitori abilitati	2	2	4	controllo semestrale a campione

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D.LGS. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	ATTIVITA'	SANZIONE PECUNIARIA	SANZ. MIN (quote)	SANZ. MAX (quote)	SANZIONE INTERDITTIVA	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	STRUMENTI ORGANIZZATIVI DA UTILIZZARE	RACCOMANDAZIONI	RISCHIO			MONITORAGGIO ODV
													PROBABILITA'	IMPATTO	ENTITA' RISCHIO	TIPO E FREQUENZA
(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo) Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	c.p.	460		Da 100 a 500 quote	100	500	Per almeno un anno: a) interdizione dell'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una delle sue unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalentemente di conseguire o agevolare la commissione del reato-presupposto) b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi			NON APPLICABILE				
(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata) Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	c.p.	461		Da 100 a 500 quote	100	500	Per almeno un anno: a) interdizione dell'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una delle sue unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalentemente di conseguire o agevolare la commissione del reato-presupposto) b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi			NON APPLICABILE				
(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	c.p.	464 c. 2	Il reato viene commesso da chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, utilizzi valori di bollo contraffatti o alterati	Da 100 a 200 quote	100	200	NO	- AREA CICLO ATTIVO AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Codice Etico	Si consiglia di avvalersi sempre di fornitori abilitati	2	1	2	Controllo a campione
(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	c.p.	464 c.1	Il reato viene commesso da chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, utilizzi valori di bollo contraffatti o alterati	Da 100 a 300 quote	100	300	NO	- AREA CICLO ATTIVO AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Codice Etico	Si consiglia di avvalersi sempre di fornitori abilitati	2	1	2	Controllo a campione
(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggetta alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale;	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	c.p.	473		Da 100 a 500 quote	100	500	Per non oltre un anno: a) interdizione dell'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una delle sue unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalentemente di conseguire o agevolare la commissione del reato-presupposto) b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi			NON APPLICABILE				
(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale;	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	c.p.	474		Da 100 a 500 quote	100	500	Per non oltre un anno: a) interdizione dell'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una delle sue unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalentemente di conseguire o agevolare la commissione del reato-presupposto) b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi			NON APPLICABILE				
(Turbata libertà dell'industria o del commercio) Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	c.p.	513		Da 100 a 500 quote	100	500	NO			NON APPLICABILE				
(Illecita concorrenza con minaccia o violenza) Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	c.p.	513bis		Da 100 a 800 quote	100	800	a) interdizione dell'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una delle sue unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalentemente di conseguire o agevolare la commissione del reato-presupposto) b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi			NON APPLICABILE				
(Frodi contro le industrie nazionali) Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	c.p.	514		Da 100 a 800 quote	100	800	a) interdizione dell'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una delle sue unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalentemente di conseguire o agevolare la commissione del reato-presupposto) b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi			NON APPLICABILE				

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D.LGS. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	ATTIVITA'	SANZIONE PECUNIARIA	SANZ. MIN (quote)	SANZ. MAX (quote)	SANZIONE INTERDITTIVA	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	STRUMENTI ORGANIZZATIVI DA UTILIZZARE	RACCOMANDAZIONI	RISCHIO			MONITORAGGIO ODV
													PROBABILITA'	IMPATTO	ENTITA' RISCHIO	TIPO E FREQUENZA
(Frode nell'esercizio del commercio) Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spazio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	c.p.	515		Da 100 a 500 quote	100	500	NO			NON APPLICABILE				
(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	c.p.	516	Attività di erogazione del servizio idrico	Da 100 a 500 quote	100	500	NO	-AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA RETI E IMPIANTI	- AREA Certificazione ISO 17025, procedure qualità	Controllare le risultanze dei sopralluoghi effettuati ed assicurarsi il mantenimento della certificazione	1	2	2	controllo semestrale a campione
(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	c.p.	517		Da 100 a 500 quote	100	500	NO			NON APPLICABILE				
(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	c.p.	517ter		Da 100 a 500 quote	100	500	NO			NON APPLICABILE				
(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari). - Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	c.p.	517quater		Da 100 a 500 quote	100	500	NO			NON APPLICABILE				
(Falsa comunicazione sociali) Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società' per conto di terzi.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	16/04/2002	c.c.	2621	Falsità nella redazione del Bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge con scopo di profitto	Da 200 a 300 quote	200	300	NO	- AMMINISTRATORI COLLEGIO SINDACALE AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA	- Codice Etico, sistemi informatizzati, certificazioni di Bilancio, attività di controllo della Società di revisione	Diffusione del Codice Etico anche mediante sottoscrizione per presa visione da parte di dipendenti e collaboratori e mediante pubblicazione online; definizione e comunicazione dei mansionari e chiara ripartizione dei ruoli e delle responsabilità; applicazione delle procedure di controllo contabile attività del Collegio Sindacale.	2	1	2	controllo annuale in fase di redazione e approvazione del Bilancio d'esercizio
(Fatti di lieve entità) Salvo che costituiscono piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società' e delle modalità' degli effetti della condotta. Salvo che costituiscono piu' grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società' che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto e' procedibile a querela della società', dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	16/04/2002	c.c.	2621-bis	Falsità nella redazione del Bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge con scopo di profitto	Da 300 a 660 quote	300	660	NO	- AMMINISTRATORI COLLEGIO SINDACALE AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA	- Codice Etico, sistemi informatizzati, certificazioni di Bilancio, attività di controllo della Società di revisione	Diffusione del Codice Etico anche mediante sottoscrizione per presa visione da parte di dipendenti e collaboratori e mediante pubblicazione online; definizione e comunicazione dei mansionari e chiara ripartizione dei ruoli e delle responsabilità; applicazione delle procedure di controllo contabile attività del Collegio Sindacale.	2	1	2	controllo semestrale a campione
(Non punibilità per particolare tenuità) Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	16/04/2002	c.c.	2621-ter						- AMMINISTRATORI COLLEGIO SINDACALE AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA	- Codice Etico, sistemi informatizzati, certificazioni di Bilancio, attività di controllo della Società di revisione	Diffusione del Codice Etico anche mediante sottoscrizione per presa visione da parte di dipendenti e collaboratori e mediante pubblicazione online; definizione e comunicazione dei mansionari e chiara ripartizione dei ruoli e delle responsabilità; applicazione delle procedure di controllo contabile attività del Collegio Sindacale.	2	1	2	controllo semestrale a campione

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D.LGS. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	ATTIVITA'	SANZIONE PECUNIARIA	SANZ. MIN (quote)	SANZ. MAX (quote)	SANZIONE INTERDITTIVA	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	STRUMENTI ORGANIZZATIVI DA UTILIZZARE	RACCOMANDAZIONI	RISCHIO			MONITORAGGIO ODV
													PROBABILITA	IMPATTO	ENTITA' RISCHIO	TIPO E FREQUENZA
(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori) I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	25ter (Reati societari) (Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015).	16/04/2002	c.c.	2633		Da 300 a 660 quote	300	660	NO			NON APPLICABILE				
(Corruzione tra privati) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.	25ter (Reati societari) (Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015).	16/04/2002	c.c.	2635		Da 200 a 400 quote	200	400	NO			NON APPLICABILE				
(Illecita influenza sull'assemblea) Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	25ter (Reati societari) (Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015).	16/04/2002	c.c.	2636	Interferenza nella libera formazione della volontà sociale	Da 300 a 660 quote	300	660	NO	- AMMINISTRATORI E DIRIGENTI	Codice Etico, attività di controllo della Società di revisione e del Collegio Sindacale	Diffusione del Codice Etico.	1	1	1	controllo a campione
(Aggiotaggio) Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.	25ter (Reati societari) (Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015).	16/04/2002	c.c.	2637		Da 400 a 1000 quote	400	1000	NO			NON APPLICABILE				
(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.	25ter (Reati societari) (Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015).	16/04/2002	c.c.	2638 c.1-2	Nel contesto di controlli e di ispezioni delle diverse Autorità di vigilanza; compimento di condotte di falso o di frode	Da 400 a 800 quote	200	400	NO	- AMMINISTRATORI E DIRIGENTI	Codice Etico, attività di controllo della Società di revisione e del Collegio Sindacale	Diffusione del Codice Etico.	1	1	1	controllo a campione
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale 1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. 3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà. 5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.	25ter (Reati societari) (Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015).	27/01/2010	Dlgs. n. 39 che recepisce la Direttiva n. 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei bilanci annuali e consolidati (art. 2426 c. 1)	Art. 27	Falsità o occultamento di informazioni da parte dei Responsabili della revisione legale con scopo di profitto	Da 100 a 300 quote	100	300	NO	SOCIETA' DI REVISIONE	Codice Etico	Diffusione del Codice Etico.	1	1	1	controllo a campione
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale 1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. 3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà. 5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.	25ter (Reati societari) (Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015).	27/01/2010	Dlgs. n. 39 che recepisce la Direttiva n. 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei bilanci annuali e consolidati (art. 2426 c. 2)	Art. 27	Falsità o occultamento di informazioni da parte dei Responsabili della revisione legale con scopo di profitto	Da 200 a 400 quote	200	400	NO	SOCIETA' DI REVISIONE	Codice Etico	Diffusione del Codice Etico.	1	1	1	controllo a campione

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D.LGS. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	ATTIVITA'	SANZIONE PECUNIARIA	SANZ. MIN (quote)	SANZ. MAX (quote)	SANZIONE INTERDITTIVA	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	STRUMENTI ORGANIZZATIVI DA UTILIZZARE	RACCOMANDAZIONI	RISCHIO			MONITORAGGIO ODV	
													PROBABILITA'	IMPATTO	ENTITA' RISCHIO	TIPO E FREQUENZA	
(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) (Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3)	28/01/2003	cp.	270bis			200	700									NON APPLICABILE
(Assistenza agli associati) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) (Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3)	28/01/2003	cp.	270ter			200	700									NON APPLICABILE
(Assistenza agli associati) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) (Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3)	28/01/2003	cp.	270ter			400	1000									NON APPLICABILE
(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) (Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3)	28/01/2003	cp.	270 quater			200	700									NON APPLICABILE
(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) (Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3)	28/01/2003	cp.	270 quater			400	1000									NON APPLICABILE
(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) (Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3)	28/01/2003	cp.	270 quinquies			200	700									NON APPLICABILE
(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) (Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3)	28/01/2003	cp.	270 quinquies			400	1000									NON APPLICABILE
Condotte con finalità di terrorismo. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) (Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3)	28/01/2003	cp.	270sexies			200	700									NON APPLICABILE
Condotte con finalità di terrorismo. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) (Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3)	28/01/2003	cp.	270sexies			400	1000									NON APPLICABILE

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D.LGS. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	ATTIVITA'	SANZIONE PECUNIARIA	SANZ. MIN (quote)	SANZ. MAX (quote)	SANZIONE INTERDITTIVA	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	STRUMENTI ORGANIZZATIVI DA UTILIZZARE	RACCOMANDAZIONI	RISCHIO			MONITORAGGIO ODV	
													PROBABILITA	IMPATTO	ENTITA' RISCHIO	TIPO E FREQUENZA	
(Attentato per finalità terroristiche o di eversione) Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attentata alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di ci otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenciarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) (Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n.7, art. 3)	28/01/2003	cp.	280			200	700								NON APPLICABILE	
(Attentato per finalità terroristiche o di eversione) Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attentata alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenciarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) (Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n.7, art. 3)	28/01/2003	cp.	280			400	1000									NON APPLICABILE
(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) (Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n.7, art. 3)	28/01/2003	cp.	280 bis			200	700									NON APPLICABILE
(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) (Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n.7, art. 3)	28/01/2003	cp.	280 bis			400	1000									NON APPLICABILE
(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione) Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) (Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n.7, art. 3)	28/01/2003	cp.	289 bis			200	700									NON APPLICABILE
(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione) Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) (Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n.7, art. 3)	28/01/2003	cp.	289 bis			400	1000									NON APPLICABILE

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D.LGS. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	ATTIVITA'	SANZIONE PECUNIARIA	SANZ. MIN (quote)	SANZ. MAX (quote)	SANZIONI INTERDITTIVA	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	STRUMENTI ORGANIZZATIVI DA UTILIZZARE	RACCOMANDAZIONI	RISCHIO			MONITORAGGIO ODV
													PROBABILITA'	IMPATTO	ENTITA' RISCHIO	TIPO E FREQUENZA
(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la citroidectomia, l'escissione e l'inflibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.	25quater-1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 6]	02/02/2006	c.p.	19/01/1901		Da 300 a 600 quote	300	600	Per almeno un anno: a) interdizione dell'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una delle sue unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di conseguire o agevolare la commissione del reato-presupposto) b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati presupposto				NON APPLICABILE			
(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accantonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	c.p.	600		Da 400 a 1000 quote	400	1000	Per almeno un anno: a) interdizione dell'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una delle sue unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di conseguire o agevolare la commissione del reato-presupposto) b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati presupposto				NON APPLICABILE			
(Prostituzione minorile) Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00, (omissis)	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	c.p.	600bis c.1		Da 300 a 800 quote	300	800	Per almeno un anno: a) interdizione dell'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una delle sue unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di conseguire o agevolare la commissione del reato-presupposto) b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati presupposto				NON APPLICABILE			
(Prostituzione minorile) (omissis) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164,00, (omissis)	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	c.p.	600bis c.2		Da 200 a 700 quote	200	700	Si prevede l'interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati presupposto				NON APPLICABILE			
(Pornografia minorile) Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822,00 a € 258.228,00. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	c.p.	600ter c. 1-2		Da 300 a 800 quote	300	800	Per almeno un anno: a) interdizione dell'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una delle sue unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di conseguire o agevolare la commissione del reato-presupposto) b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati presupposto				NON APPLICABILE			
(Pornografia minorile) (omissis) Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5. 164,00, (omissis)	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	c.p.	600ter c.3-4		Da 200 a 700 quote	200	700	Si prevede l'interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati presupposto				NON APPLICABILE			
(Detenzione di materiale pornografico) Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	c.p.	600 quater		Da 200 a 700 quote	200	700	Si prevede l'interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati presupposto				NON APPLICABILE			

ALLEGATO TABELLA 1) MODELLO ORGANIZZAZIONE GESTIONE CONTROLLO - ocquevenete
REV. 0 DEL 06/2021

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D.LGS. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	ATTIVITA'	SANZIONE PECUNIARIA	SANZ. MIN (quote)	SANZ. MAX (quote)	SANZIONI INTERDITTIVA	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	STRUMENTI ORGANIZZATIVI DA UTILIZZARE	RACCOMANDAZIONI	RISCHIO			MONITORAGGIO ODV
													PROBABILITA'	IMPATTO	ENTITA' RISCHIO	TIPO E FREQUENZA
Pornografia virtuale: Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali	25quiquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 06/02/2006 n. 38, art. 4]	24/08/2003	c.p.	600 quater 1		Da 200 a 700 quote	200	700	Si prevede l'interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati presupposti			NON APPLICABILE				
(Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.	25quiquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	c.p.	600 quinquies		Da 300 a 800 quote	300	800	Per almeno un anno: a) interdizione dell'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una delle sue unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati presupposti			NON APPLICABILE				
(Tratta di persone) Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.	25quiquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	c.p.	601		Da 400 a 1000 quote	400	1000	Per almeno un anno: a) interdizione dell'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una delle sue unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			NON APPLICABILE				
(Acquisto e alienazione di schiavi) Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.	25quiquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	c.p.	602		Da 400 a 1000 quote	400	1000	Per almeno un anno: a) interdizione dell'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una delle sue unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			NON APPLICABILE				
(Adescamento di minorenni) Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-otties, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.	25quiquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	c.p.	609-undecies		Da 200 a 700 quote	200	700	Si prevede l'interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati presupposti			NON APPLICABILE				
(Abuso di informazioni privilegiate) 1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).	25sexies (Reati di abuso di mercato) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]	12/08/2006	T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)	184	Utilizzo abusivo di informazioni conosciute in ragione della propria funzione aziendale	Da 400 a 1000 quote	400	1000	NO	AMMINISTRATORI E DIRIGENTI, TUTTE LE AREE AZIENDALI	Deleghe, Codice Etico, Regolamento affidamento lavori, servizi e forniture, Regolamento conferimento incarichi, attività di controllo del Collegio Sindacale e della Società di Revisione	Diffusione del Codice Etico mediante presa visione da parte di dipendenti e collaboratori esterni con pubblicazione online nel sito aziendale; definizione e comunicazione dei mansionari e chiara ripartizione dei ruoli e delle responsabilità; applicazione delle procedure di controllo contabile; attività del Collegio Sindacale	2	2	4	controllo semestrale a campione
(Manipolazione del mercato) 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'armenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.	25sexies (Reati di abuso di mercato) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]	12/08/2006	T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)	185		Da 400 a 1000 quote	400	1000	NO			NON APPLICABILE				

ALLEGATO TABELLA 1) MODELLO ORGANIZZAZIONE GESTIONE CONTROLLO - ocquevenete
REV. 0 DEL 06/2021

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D.L.GS. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	ATTIVITA'	SANZIONE PECUNIARIA	SANZ. MIN (quote)	SANZ. MAX (quote)	SANZIONI INTERDITTIVA	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	STRUMENTI ORGANIZZATIVI DA UTILIZZARE	RACCOMANDAZIONI	RISCHIO			MONITORAGGIO ODV
													PROBABILITA'	IMPATTO	ENTITA' RISCHIO	TIPO E FREQUENZA
(Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Digs 81/08]	25/08/2007	c.p.	589	Tutte le attività aziendali coinvolte. Omicidio per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, discipline.	1000 quote	1000	1000	Per almeno tre mesi e non più di un anno: a) interdizione dell'esercizio dell'attività b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA d) l'esclusione da agevolazioni e di quelle eventualmente già concesse e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	- AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA AREA RETI E IMPIANTI	- Codice Etico, DVR - PROCEDURE DI LAVORO - ISTRUZIONI OPERATIVE	Formazione del personale, attività di verifica e sopralluogo per accertare il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza	2	3	6	controllo _____
(Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Digs 81/08]	25/08/2007	c.p.	589	Tutte le attività aziendali coinvolte. Omicidio per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, discipline.	Da 250 a 500 quote	250	500	Per almeno tre mesi e non più di un anno: a) interdizione dell'esercizio dell'attività b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA d) l'esclusione da agevolazioni e di quelle eventualmente già concesse e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	- AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA AREA RETI E IMPIANTI	- Codice Etico, DVR - PROCEDURE DI LAVORO - ISTRUZIONI OPERATIVE DUVRI (ART. 26) E IDONEITA' TECNICA	Formazione del personale, attività di verifica e sopralluogo per accertare il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza	2	1	2	controllo semestrale
(Lesioni personali colpose) Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono omessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Digs 81/08]	25/08/2007	c.p.	590 c. 3	Tutte le attività aziendali coinvolte, lesione all'integrità fisica cagionata per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, discipline.	Da 100 a 250 quote	100	250	Per non più di sei mesi: a) interdizione dell'esercizio dell'attività b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA d) l'esclusione da agevolazioni e di quelle eventualmente già concesse e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	- AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA AREA RETI E IMPIANTI	- Codice Etico, DVR - PROCEDURE DI LAVORO - ISTRUZIONI OPERATIVE DUVRI (ART. 26) E IDONEITA' TECNICA	Formazione del personale, attività di verifica e sopralluogo per accertare il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza	2	1	2	controllo semestrale
(Ricettazione) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di partizione tenuta. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autorriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	29/12/2007	c.p.	648		Da 200 a 800 quote (da 400 a 1000 quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore al massimo a cinque anni)	200	800	Per non più di due anni: a) interdizione dell'esercizio dell'attività b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA d) l'esclusione da agevolazioni e di quelle eventualmente già concesse e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			NON APPLICABILE				
(Riciclaggio) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autorriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	29/12/2007	c.p.	648bis		Da 200 a 800 quote (da 400 a 1000 quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore al massimo a cinque anni)	200	800	Per non più di due anni: a) interdizione dell'esercizio dell'attività b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA d) l'esclusione da agevolazioni e di quelle eventualmente già concesse e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			NON APPLICABILE				
(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autorriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	29/12/2007	c.p.	648ter		Da 200 a 800 quote (da 400 a 1000 quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore al massimo a cinque anni)	200	800	Per non più di due anni: a) interdizione dell'esercizio dell'attività b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA d) l'esclusione da agevolazioni e di quelle eventualmente già concesse e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			NON APPLICABILE				

ALLEGATO TABELLA 1) MODELLO ORGANIZZAZIONE GESTIONE CONTROLLO - ocquevenete
REV. 0 DEL 06/2021

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D.LGS. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	ATTIVITA'	SANZIONE PECUNIARIA	SANZ. MIN (quote)	SANZ. MAX (quote)	SANZIONI INTERDITTIVA	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	STRUMENTI ORGANIZZATIVI DA UTILIZZARE	RACCOMANDAZIONI	RISCHIO			MONITORAGGIO ODV
													PROBABILITA	IMPATTO	ENTITA' RISCHIO	TIPO E FREQUENZA
(Autoriciclaggio) si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si è efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	250cies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14	29/12/2007	cp.	648ter-1		Da 200 a 800 quote (da 400 a 1000 quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore al massimo a cinque anni)	200	800	Per non più di due anni: a) interdizione dell'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA d) l'esclusione da agevolazioni e di quelle eventualmente già concesse e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			NON APPLICABILE				
(Associazione per delinquere) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	cp.	416		Da 400 a 1000 quote	400	1000				NON APPLICABILE				
(Associazione di tipo mafioso) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	cp.	416 bis		Da 400 a 1000 quote	400	1000				NON APPLICABILE				
(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	DPR 43/73	291 quater	Da 400 a 1000 quote	400	1000				NON APPLICABILE					
(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si è efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 16 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	DPR 309/90	74			400	1000				NON APPLICABILE				

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D.LGS. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	ATTIVITA'	SANZIONE PECUNIARIA	SANZ. MIN (quote)	SANZ. MAX (quote)	SANZIONI INTERDITTIVA	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	STRUMENTI ORGANIZZATIVI DA UTILIZZARE	RACCOMANDAZIONI	RISCHIO			MONITORAGGIO ODV	
													PROBABILITA	IMPATTO	ENTITA' RISCHIO	TIPO E FREQUENZA	
<p>1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</p>	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 15]	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171septies		Da 100 a 500 quote	100	500	Per non oltre un anno: a) interdizione dell'esercizio dell'attività b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA d) l'esclusione da agevolazioni e di quelle eventualmente già concesse e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			NON APPLICABILE					
<p>1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 09 n. 99, art. 15]	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171octies		Da 100 a 500 quote	100	500	Per non oltre un anno: a) interdizione dell'esercizio dell'attività b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA d) l'esclusione da agevolazioni e di quelle eventualmente già concesse e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			NON APPLICABILE					
<p>(Inclusione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>	25decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 e poi modificato dal D.lgs. 121/2011, art. 2, c.1]	15/08/2009	c.p.	377 bis	Alterazione della libertà di comunicazione in fase giudiziale. Procedimenti giudiziari coinvolgenti acquevenete, in particolare con riferimento a verifiche aspettate da parte di enti di controllo	Da 100 a 500 quote	100	500	NO	- AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' - AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA - AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Codice Etico	Diffusione del Codice Etico	2	2	4	controllo a campione	
<p>(Inquinamento ambientale) E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico-artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.</p>	25 undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	29/05/2015	c.p. (Tit. VI -bis)	452 bis	Tutte le attività che producono emissioni in aria e in acqua, rifiuti quali gli impianti di depurazione, i depositi temporanei di rifiuti, gli impianti di potabilizzazione, i cantieri di manutenzione delle reti, le attività di rimozione amianto	da 250 a 600 quote	250	600	Per non oltre un anno: a) interdizione dell'esercizio dell'attività b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA d) l'esclusione da agevolazioni e di quelle eventualmente già concesse e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			NON APPLICABILE					
<p>(Disastro Ambientale) Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.</p>	25 undecies, comma 1, lett.b (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	29/05/2015	c.p. (Tit. VI -bis)	452 quater	Tutte le attività che producono emissioni in aria e in acqua, rifiuti quali gli impianti di depurazione, i depositi temporanei di rifiuti, gli impianti di potabilizzazione, i cantieri di manutenzione delle reti, le attività di rimozione amianto	da 400 a 800 quote	400	800	a) interdizione dell'esercizio dell'attività b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA d) l'esclusione da agevolazioni e di quelle eventualmente già concesse e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			NON APPLICABILE					
<p>(Delitti colposi contro l'ambiente) Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>	5 undecies, comma 1, lett.c (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	29/05/2015	c.p. (Tit. VI -bis)	452 quinquies	Tutte le attività che producono emissioni in aria e in acqua, rifiuti quali gli impianti di depurazione, i depositi temporanei di rifiuti, gli impianti di potabilizzazione, i cantieri di manutenzione delle reti, le attività di rimozione amianto	da 200 a 500 quote	200	500		- AREA RETI E IMPIANTI - AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA	Procedure gestionali dell'attività di depurazione	Controlli e verifiche periodiche	2	2	4	controllo semestrale a campione	
<p>(Circostanze aggravanti) Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui al comma primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p>	25 undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	29/05/2015	c.p. (Tit. VI -bis)	452 octies		da 300 a 1000 quote	300	1000									
<p>Art. 452 sexies. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività [I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si difa illecitamente di materiale ad alta radioattività. [II] La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. [III] Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.</p>	25 undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	29/05/2015	c.p. (Tit. VI -bis)	452 sexies		da 250 a 600 quote	250	600					NON APPLICABILE				

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D.LGS. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	ATTIVITA'	SANZIONE PECUNIARIA	SANZ. MIN (quote)	SANZ. MAX (quote)	SANZIONE INTERDITTIVA	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	STRUMENTI ORGANIZZATIVI DA UTILIZZARE	RACCOMANDAZIONI	RISCHIO			MONITORAGGIO ODV
													PROBABILITA	IMPATTO	ENTITA' RISCHIO	TIPO E FREQUENZA
(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta* è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. * Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.	25Sundecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	c.p.	727 bis		Da 100 a 250 quote	100	250	NO			NON APPLICABILE				
(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto* o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro. * Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.	25Sundecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	c.p.	733 bis	Tutte le attività che producono emissioni in area e in acqua, rifiuti quali gli impianti di depurazione, i depositi temporanei di rifiuti, gli impianti di potabilizzazione, i cantieri di manutenzione delle reti, le attività di rimozione amianto, condotte all'interno dei siti protetti (es. parco dei colli Euganei)	Da 150 a 250 quote	150	250	NO	- AREA RETI E IMPIANTI AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA	Procedure gestionali dell'attività di depurazione	Controlli e verifiche periodiche	2	2	4	controllo semestrale a campione
(Scarichi sul suolo) 1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recaptare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2, sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acque e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto. 2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo consentiti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata. 3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.	25Sundecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	103	Durante le attività di depurazione (qualora il reattore finale sia in situazione di secca), durante i cantieri di manutenzione (nel caso di condotte temporanee). In tutti i casi in cui si verificano acque meteoriche con scarico anche temporaneo su suolo	Da 200 a 300 quote	200	300	Per non oltre sei mesi: a) interruzione dell'esercizio dell'attività b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA d) l'esclusione da agevolazioni e di quelle eventualmente già concesse e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	- AREA RETI E IMPIANTI AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA	Procedure gestionali dell'attività di depurazione	Controlli e verifiche periodiche	2	2	4	controllo semestrale a campione
(Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) 1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nelle stesse falde delle acque sotterranee per scopi gestionali, dalle acque di infiltrazione di minore o case e delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, in compliance con gli impianti di scarico termico. 3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e per i giacimenti a terra, ferma restando la competenza del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi (gasoli e gas), si reggono le norme applicative lo scarico di acque reflue dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità distate dalle stesse caratteristiche che contengono, o abbiano contengono, idrocarburi, in quanto lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la previsione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non interferiscano con le attività estrattive. 4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nelle stesse falde delle acque sotterranee per i serbatoi idrici, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da inerti e non comportino danneggiamento delle falde acquifere. A tal fine, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a base del soggetto richiedente l'autorizzazione, ascatta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di residui nocivi per la falda, esprimendo con parere vincolante nella richiesta di autorizzazione allo scarico. 5. Per le attività di progettazione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, lo scarico delle acque diritte in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 4 mg/l. Lo scarico diretto in mare è progressivamente sostituito dalla ricezione e ricezione in unità geologiche profonde, con apposite disposizioni non più applicabili nei settori di ricezione o ricezione, o deve essere comunque nel rispetto di quanto previsto dai numeri 2 e 3. 6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 1, autorizza anche lo scarico diretto in mare secondo le modalità previste dal comma 5.7 per i seguenti casi: a) per le falde di acque eccedenti, qualora la capacità del pozzo iniettore o reattore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dalla ricezione di idrocarburi; b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di ricezione o di ricezione. 7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui al comma 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque per gli ecosistemi acquatici. 8. Al di fuori delle ipotesi previste dal comma 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debbono essere autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riutilizzo o all'utilizzazione agricola. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.	25Sundecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	104	Durante le attività di depurazione (qualora il reattore finale sia in situazione di secca), durante i cantieri di manutenzione (nel caso di condotte temporanee). In tutti i casi in cui si verificano acque meteoriche con scarico anche temporaneo su suolo	Da 200 a 300 quote	200	300	Per non oltre sei mesi: a) interruzione dell'esercizio dell'attività b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA d) l'esclusione da agevolazioni e di quelle eventualmente già concesse e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	- AREA RETI E IMPIANTI AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA	Procedure gestionali dell'attività di depurazione	Controlli e verifiche periodiche	2	2	4	controllo semestrale a campione
(Scarichi in reti fognarie) 1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recalcitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite adottati dall'Autorità competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.	25Sundecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	107	Attività che producono scarichi di acque reflue in rete fognaria	Da 150 a 250 quote	150	200	NO	- AREA RETI E IMPIANTI AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA	Procedure gestionali dell'attività di depurazione	Controlli e verifiche periodiche	2	2	4	controllo semestrale a campione
(Scarichi di sostanze pericolose) ... [comma 4] Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espresa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.	25Sundecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	108	Attività che possono produrre scarichi di sostanze pericolose, quali impianti di depurazione, gli scarichi di acque meteoriche di tutti i siti in caso di dilavamento di materiali, rifiuti o in caso di rottura di serbatoi, cisterne o contenitori	Da 150 a 250 quote	150	200	NO	- AREA RETI E IMPIANTI AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA	Procedure gestionali dell'attività di depurazione	Controlli e verifiche periodiche	2	2	4	controllo semestrale a campione
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni) Comma 3 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.	25Sundecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	D.lgs. n. 152/06	137 c. 3		Da 150 a 250 quote	150	250	NO	- AREA RETI E IMPIANTI AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA	Procedure gestionali dell'attività di depurazione	Controlli e verifiche periodiche	2	2	4	controllo semestrale a campione
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 1/2 Comma 5 (Primo periodo) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte II del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro	25Sundecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	D.lgs. n. 152/06	137 c. 5 primo periodo	Attività autorizzate allo scarico di acque industriali come ad esempio gli impianti di depurazione o di potabilizzazione	Da 150 a 250 quote	150	250	NO	- AREA RETI E IMPIANTI AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA	Procedure gestionali dell'attività di depurazione	Controlli e verifiche periodiche	2	2	4	controllo semestrale a campione

DESCRIZIONE REATO	RIF. ART. D.LGS. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	ATTIVITA'	SANZIONE PECUNIARIA	SANZ. MIN (quote)	SANZ. MAX (quote)	SANZIONE INTERDITTIVA	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	STRUMENTI ORGANIZZATIVI DA UTILIZZARE	RACCOMANDAZIONI	RISCHIO			MONITORAGGIO ODV
													PROBABILITA'	IMPATTO	ENTITA' RISCHIO	TIPO E FREQUENZA
(Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate) Comma 13 - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di smaltimento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.	25Undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	D.lgs. n. 152/06	137 c. 13		Da 150 a 250 quote	150	250	NO			NON APPLICABILE				
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose) Comma 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da milcinquecento euro a diecimila euro. Comma 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.	25Undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	D.lgs. n. 152/06	137 c. 2	Attività che effettuano o possono effettuare scarico di acque industriali come ad esempio gli impianti di depurazione o di potabilizzazione	Da 200 a 300 quote	200	300	Per non oltre sei mesi: a) interdizione dell'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmete utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 del D.Lgs n. 152/2006 b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA d) l'esclusione da agevolazioni e di quelle eventualmente già concesse e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	- AREA RETI E IMPIANTI - AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA	Procedure gestionali dell'attività di depurazione	Controlli e verifiche periodiche	2	2	4	controllo semestrale a campione
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 2/ Comma 5 (Secondo periodo) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro Comma 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. (omissis)	25Undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	D.lgs. n. 152/06	137 c. 5 secondo periodo	Attività che effettuano o possono effettuare scarico di acque industriali come ad esempio gli impianti di depurazione o di potabilizzazione	Da 200 a 300 quote	200	300	Per non oltre sei mesi: a) interdizione dell'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmete utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 del D.Lgs n. 152/2006 b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA d) l'esclusione da agevolazioni e di quelle eventualmente già concesse e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	- AREA RETI E IMPIANTI - AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA	Procedure gestionali dell'attività di depurazione	Controlli e verifiche periodiche	2	2	4	controllo semestrale a campione
(Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee) Comma 11 - Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.	25Undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	D.lgs. n. 152/06	137 c. 11	Durante le attività di depurazione (qualora il recettore finale sia in situazione secca), durante i cantieri di manutenzione (nel caso di condotte temporanee). In tutti i siti in cui si verificano acque meteoriche con scarico anche temporaneo su suolo	Da 200 a 300 quote	200	300	Per non oltre sei mesi: a) interdizione dell'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmete utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 del D.Lgs n. 152/2006 b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA d) l'esclusione da agevolazioni e di quelle eventualmente già concesse e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	- AREA RETI E IMPIANTI - AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA	Procedure gestionali dell'attività di depurazione	Controlli e verifiche periodiche	2	2	4	controllo semestrale a campione
(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) 1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. 2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che: a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risultino accresciuti; b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn). 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4	25Undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	D.lgs. n. 152/06	187	Nei siti di deposito temporaneo o autorizzato dei rifiuti, nei cantieri di manutenzione o rimozione amianto	Da 150 a 250 quote	150	250	NO	- AREA RETI E IMPIANTI - AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA	Procedure gestionali dell'attività di depurazione	Controlli e verifiche periodiche	2	2	4	controllo semestrale a campione
(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 1/2 Comma 1 (Lettera a) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;	25Undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	D.lgs. n. 152/06	256 commi 1 lett. a	Attività svolte nei settori gestione dei rifiuti e potabilizzazione	Da 100 a 250 quote	100	250	Nella sola ipotesi del comma 3, secondo periodo si applicano per non oltre sei mesi: a) interdizione dell'esercizio dell'attività b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA d) l'esclusione da agevolazioni e di quelle eventualmente già concesse e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	- AREA RETI E IMPIANTI - AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA	Sistema qualità UNI EN ISO 9001, Regolamento conferimento depuratori	controllo sulle autorizzazioni per gestioni rifiuti, analisi interne a campione sulle concentrazioni dei rifiuti	1	1	1	controllo semestrale a campione
Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi) Comma 6 (Primo periodo) - Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.	25Undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	D.lgs. n. 152/06	256 c. 6	Attività svolte nel laboratorio interno	Da 100 a 250 quote	100	250	Nella sola ipotesi del comma 3, secondo periodo si applicano per non oltre sei mesi: a) interdizione dell'esercizio dell'attività b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA d) l'esclusione da agevolazioni e di quelle eventualmente già concesse e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	- AREA RETI E IMPIANTI - AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA	Sistema qualità UNI EN ISO 9001	controlli e verifiche periodiche	1	1	1	controllo semestrale a campione
(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 2/2 Comma 1 (Lettera b) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 216 è punito: a) ... b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.	25Undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	D.lgs. n. 152/06	256 commi 1 lett. b	Gestione rifiuti	Da 150 a 250 quote Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni e comunicazioni	150	250	Nella sola ipotesi del comma 3, secondo periodo si applicano per non oltre sei mesi: a) interdizione dell'esercizio dell'attività b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA d) l'esclusione da agevolazioni e di quelle eventualmente già concesse e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	- AREA RETI E IMPIANTI - AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA	Sistema qualità UNI EN ISO 9001, Regolamento conferimento depuratori	controllo sulle autorizzazioni per gestioni rifiuti, analisi interne a campione sulle concentrazioni dei rifiuti	1	1	1	controllo semestrale a campione
Discarica non autorizzata) 1/2 Comma 3 (Primo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del comparsante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.	25Undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	D.lgs. n. 152/06	256 c. 3 primo periodo	Attività svolta nel settore della gestione rifiuti	Da 150 a 250 quote Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni e comunicazioni	150	250	Nella sola ipotesi del comma 3, secondo periodo si applicano per non oltre sei mesi: a) interdizione dell'esercizio dell'attività b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA d) l'esclusione da agevolazioni e di quelle eventualmente già concesse e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	- AREA RETI E IMPIANTI - AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA	Sistema qualità UNI EN ISO 9001, Regolamento conferimento depuratori	controllo sulle autorizzazioni per gestioni rifiuti, analisi interne a campione sulle concentrazioni dei rifiuti	1	1	1	controllo semestrale a campione

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D.LGS. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	ATTIVITA'	SANZIONE PECUNIARIA	SANZ. MIN (quote)	SANZ. MAX (quote)	SANZIONE INTERDITTIVA	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	STRUMENTI ORGANIZZATIVI DA UTILIZZARE	RACCOMANDAZIONI	RISCHIO			MONITORAGGIO ODV
													PROBABILITA'	IMPATTO	ENTITA' RISCHIO	TIPO E FREQUENZA
(Discarica non autorizzata) 2/2 Comma 3 (Secondo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	D.lgs. n. 152/06	256, c. 3 secondo periodo	Attività svolta nel settore della gestione rifiuti	Da 200 a 300 quote	200	300	Per un periodo di non oltre sei mesi: a) interdizione dell'esercizio dell'attività b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA d) l'esclusione da agevolazioni e di quelle eventualmente già concesse e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	- AREA RETI E IMPIANTI - AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA	Sistema qualità UNI EN ISO 9001, Regolamento conferimento depuratori	controllo sulle autorizzazioni per gestioni rifiuti, analisi interne a campione sulle concentrazioni dei rifiuti	1	1	1	controllo semestrale a campione
(Miscelazione di rifiuti) Comma 5 - Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	D.lgs. n. 152/06	256, c. 5	Tutte le attività che producono rifiuti e le attività di trasporto e gestione autorizzata degli stessi	Da 150 a 250 quote Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni e comunicazioni	150	250	NO	- AREA RETI E IMPIANTI - AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA	Sistema qualità UNI EN ISO 9001, Regolamento conferimento depuratori	controllo sulle autorizzazioni per gestioni rifiuti, analisi interne a campione sulle concentrazioni dei rifiuti	1	1	1	controllo semestrale a campione
(Bonifica dei siti) Comma 1 - Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	D.lgs. n. 152/06	257, comma 1	Attività svolta nel settore della gestione rifiuti	Da 100 a 250 quote	100	250	NO	- AREA RETI E IMPIANTI - AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA	Sistema qualità UNI EN ISO 9001, Regolamento conferimento depuratori	controllo sulle autorizzazioni per gestioni rifiuti, analisi interne a campione sulle concentrazioni dei rifiuti	1	1	1	controllo semestrale a campione
Bonifica dei siti da sostanze pericolose) Comma 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	D.lgs. n. 152/06	257, comma 2	attività svolte nei settori gestione rifiuti e reti idriche	Da 150 a 250 quote	150	250	NO	- AREA RETI E IMPIANTI - AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA	Sistema qualità UNI EN ISO 9001, Regolamento conferimento depuratori	Sistema qualità UNI EN ISO 9001- procedure gestionali	1	1	1	controllo semestrale a campione
(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) Comma 4 (Secondo periodo) - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	D.lgs. n. 152/06	258, comma 4, secondo periodo	attività svolte nei settori gestione rifiuti e reti idriche, con particolare riguardo alla gestione amministrativa dei rifiuti	Da 150 a 250 quote	150	250	NO	- AREA RETI E IMPIANTI - AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA	Sistema qualità UNI EN ISO 9001, Regolamento conferimento depuratori	Avvio Certificazione ISO 14001	1	1	1	controllo semestrale a campione
(Traffico illecito di rifiuti) Comma 1 - Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquetocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	D.lgs. n. 152/06	259, comma 1	Nel caso di spedizione transfrontaliera irregolare dei rifiuti	Da 150 a 250 quote	150	250	NO	- AREA RETI E IMPIANTI - AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA	Sistema qualità UNI EN ISO 9001, Regolamento conferimento depuratori	Avvio Certificazione ISO 14001	1	1	1	controllo semestrale a campione
(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) Comma 1 - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cioè, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	D.lgs. n. 152/06	260, comma 1	Tutte le attività che producono rifiuti e le attività di trasporto e gestione autorizzata degli stessi	Da 300 a 500 quote	300	500	Per non oltre sei mesi: a) interdizione dell'esercizio dell'attività b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA d) l'esclusione da agevolazioni e di quelle eventualmente già concesse e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	- AREA RETI E IMPIANTI - AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA	Sistema qualità UNI EN ISO 9001, Regolamento conferimento depuratori	Avvio Certificazione ISO 14001	1	1	1	controllo semestrale a campione
(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività) Comma 2 - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	D.lgs. n. 152/06	260, comma 2		Da 400 a 800 quote	400	800	Per non oltre sei mesi: a) interdizione dell'esercizio dell'attività b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA d) l'esclusione da agevolazioni e di quelle eventualmente già concesse e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			NON APPLICABILE				
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	D.lgs. n. 152/06	260 bis commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo periodo	Nelle attività di gestione dei rifiuti pericolosi	Da 150 a 250 quote	150	250	NO	- AREA RETI E IMPIANTI - AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA	Sistema qualità UNI EN ISO 9001, Regolamento conferimento depuratori	Avvio Certificazione ISO 14001	1	1	1	controllo semestrale a campione

ALLEGATO TABELLA 1) MODELLO ORGANIZZAZIONE GESTIONE CONTROLLO - ocquevenete
REV. 0 DEL 06/2021

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D.LGS. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	ATTIVITA'	SANZIONE PECUNIARIA	SANZ. MIN (quote)	SANZ. MAX (quote)	SANZIONE INTERDITTIVA	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	STRUMENTI ORGANIZZATIVI DA UTILIZZARE	RACCOMANDAZIONI	RISCHIO			MONITORAGGIO ODV
													PROBABILITA	IMPATTO	ENTITA' RISCHIO	TIPO E FREQUENZA
<p>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</p> <p>6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</p> <p>7. secondo e terzo periodo) Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</p> <p>8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTR – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	D.lgs. n. 152/06	260 bis, comma 8 secondo periodo	Nelle attività di gestione dei rifiuti pericolosi	Da 200 a 300 quote	200	300	NO	- AREA RETI E IMPIANTI - AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA	Sistema qualità UNI EN ISO 9001, Regolamento conferimento depuratori	Avvio Certificazione ISO 14001	1	1	1	controllo semestrale a campione
<p>Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria</p> <p>Comma 2 - C, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.</p> <p>Comma 5 - Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	D.lgs. n. 152/06	279, comma 5	Nelle attività che producono emissioni convogliate o diffuse	Da 100 a 250 quote	100	250	NO	- AREA RETI E IMPIANTI - AREA AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA	Sistema qualità UNI EN ISO 9001, Regolamento conferimento depuratori	Avvio Certificazione ISO 14001	1	1	1	controllo semestrale a campione
<p>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione</p> <p>Comma 1</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecentocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	L. 150/92	art. 1 c.1		Da 100 a 250 quote	100	250	NO			NON APPLICABILE				
<p>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione</p> <p>Comma 2</p> <p>In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	L. 150/92	art. 1 c.2		Da 150 a 250 quote	150	250	NO			NON APPLICABILE				
<p>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione</p> <p>Commi 1 e 2 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	L. 150/92	art. 2, commi 1 e2		Da 100 a 250 quote	100	250	NO			NON APPLICABILE				
<p>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione</p> <p>Comma 4</p> <p>Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatiche ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	L. 150/92	art. 6 c. 4		Da 100 a 250 quote	100	250	NO			NON APPLICABILE				

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. D.LGS. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	ATTIVITA'	SANZIONE PECUNIARIA	SANZ. MIN (quote)	SANZ. MAX (quote)	SANZIONI INTERDITTIVA	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	STRUMENTI ORGANIZZATIVI DA UTILIZZARE	RACCOMANDAZIONI	RISCHIO			MONITORAGGIO ODV
													PROBABILITA	IMPATTO	ENTITA' RISCHIO	TIPO E FREQUENZA
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione Comma 1 Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed f), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo II del codice penale.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	L. 150/92	art. 3 bis, c. 1		Da 100 a 500 quote	100	500	Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.			NON APPLICABILE				
Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive Comma 7 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	L. 549/93	art. 3, comma 7		Da 150 a 250 quote	150	250	NO			NON APPLICABILE				
(Inquinamento colposo provocato da navi) 1/2 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	D.lgs. 202/2007	art. 9, comma 1		Da 100 a 250 quote	100	250	NO			NON APPLICABILE				
(Inquinamento colposo provocato da navi) 2/2 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	D.lgs. 202/2007	art. 9, c. 2		Da 150 a 250 quote	150	250				NON APPLICABILE				
Inquinamento provocato da navi - Art. 8 Inquinamento doloso. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 44 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	D.lgs. 202/2007	art. 8, comma 2		Da 200 a 300 quote	200	300	Per non oltre sei mesi: a) interdizione dell'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 202/207 b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la PA d) l'esclusione da agevolazioni e di quelle eventualmente già concesse e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.			NON APPLICABILE				
(Impiego di lavoratori irregolari). Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. comma 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.	25undecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012] Commi da 1 bis a 1- quater aggiunti dall'art. 30 della Legge 161 del 2017	09/08/2012	Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero	art. 22, c. 12bis	Procedimenti di assunzione di personale extracomunitario	Da 100 a 200 quote entro il limite di euro 150.000,00	100	200	NO	- AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA (RISORSE UMANE)	Regolamento del Personale, Codice Etico	Diffusione del Codice Etico	2	1	2	controllo semestrale a campione
In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Delitti in materia di dichiarazione - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia Art. 25- quinquiesdecies Reati tributari		D.lgs. 10 marzo 2020			Da 200 a 800 quote	200	800								
1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.	Art. 25-sexiesdecies Contrabbando		Decreto Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 N. 43			Da 100 a 200 quote entro il limite di euro 150.000,00	100	200								
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.						Fino a 400 quote		400								
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).									Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).							